

Allegato “A” deliberazione G.C. avente per oggetto *COMMERCIO – CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO AGGIORNATO -*

- a) Possono chiedere l’occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 28/10/2020 n.137 es.m.i:
- gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui all’art. 48 della Legge Regionale della Toscana n. 62/2018;
 - gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato relativi al settore alimentare che effettuano somministrazione non assistita ai sensi dell’art. 15 comma 3 L.R.T. 62/2018;
 - gli artigiani alimentari che effettuano vendita e somministrazione non assistita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti;
 - i produttori agricoli che effettuano vendita diretta in locali aperti al pubblico con somministrazione non assistita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 228/2001.
- b) Sono escluse dalla possibilità di cui al punto precedente:
- Le attività temporanee di somministrazione di cui all’art. 52 della L.R.T. 62/2018;
 - Le attività di somministrazione elencate al comma 1 dell’art. 53 della L.R.T. 62/2018;
 - Le attività di somministrazione effettuate mediante distributori automatici.
- c) Le domande possono riguardare:
- Nuova occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo;
 - Ampliamento di carattere temporaneo dell’occupazione suolo pubblico esistente;
- d) Aree occupabili: marciapiedi, aree pedonali, aree per la circolazione e la sosta dei veicoli.
- e) Aree non occupabili: spazi di sosta destinati ai disabili, spazi di carico e scarico merci, spazi di sosta taxi/NCC.
- f) Elementi di arredo consentiti nelle aree occupate ai sensi della presente deliberazione: tavolini e sedie; ombrelloni e tende solari o analoghe strutture di carattere temporaneo, prontamente rimovibili; tappeti, pedane; elementi di protezione (paraventi, controventature); fioriere e piante in vaso. Per le occupazioni di suolo pubblico con strutture di carattere stabile e non prontamente rimovibili troverà applicazione la procedura autorizzatoria ordinaria.
- g) Per motivi di sicurezza è obbligatorio mantenere fra i posti a sedere e la carreggiata una distanza di 50 cm.
- h) E’ necessario mantenere una distanza di 1 m dai passi carrai, per consentire la manovra dei veicoli.
- i) E’ necessario mantenere almeno 1 m di distanza da alberi e piante.

- j) In caso di necessità sarà possibile prevedere il posizionamento di tavoli e sedie anche non in prossimità dell'esercizio commerciale e in limitrofi spazi pubblici.
- k) L'assegnazione di nuovi spazi dovrà tenere conto sia delle concessioni esistenti che richiedono un ampliamento, sia delle nuove richieste, mantenendo un rapporto equilibrato; in ogni caso non potrà essere concessa una occupazione di spazio pubblico superiore a 40 mq totali.
- l) Si incentiva il coordinamento e la collaborazione fra esercenti e proprietari o gestori di locali attigui affinché le richieste pervenute siano compatibili e condivise; a questo proposito, si specifica che qualora si richieda di occupare aree antistanti ad altre attività o altri locali posti al piano terra non facenti parte dell'attività richiedente, alla domanda dovrà essere allegato idoneo atto di assenso del titolare/proprietario degli altri locali
- m) Le domande di occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 9-ter del D.L. 28/10/2020 n. 137:
- Devono essere presentate al Comune esclusivamente tramite posta elettronica certificata in base al modello allegato alla presente delibera; le domande presentate con altra modalità (es. in forma cartacea o tramite portali) saranno dichiarate irricevibili e prive di effetti giuridici;
 - Sono esenti dall'imposta di bollo;
 - Devono essere accompagnate da una planimetria, in scala idonea, che rappresenti chiaramente l'area che si intende occupare e, in caso di ampliamento, anche l'area già occupata; gli eventuali posti auto da interdire alla sosta; il posizionamento di eventuali arredi che si intende utilizzare.
- n) L'atto di concessione del suolo pubblico è rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, previo parere dei seguenti Uffici: Ufficio Viabilità e Polizia Municipale per gli aspetti relativi alla viabilità pubblica, transito pedonale e sicurezza stradale; Ufficio Edilizia Privata per gli aspetti legati ad eventuali interventi edilizi da attuare; Ufficio SUAP in merito alla sussistenza del titolo abilitativo richiesto per l'esercizio dell'attività. In caso di parere negativo di uno o più degli Uffici coinvolti, il Responsabile dell'Ufficio Tributi, comunicherà il diniego all'interessato nei modi previsti dalla vigente normativa in materia di procedimenti amministrativi.
- o) Il termine massimo di validità delle concessioni di cui al presente atto è il 31/10/2021.
- p) Gli interessati possono chiedere, prima della presentazione della domanda, una verifica preventiva agli Uffici coinvolti nel procedimento (Viabilità, Polizia Municipale, Edilizia privata e SUAP), i quali potranno procedere anche tramite sopralluogo. L'esito positivo di tali verifiche preventive, da allegare alla domanda, sostituisce i pareri di cui al punto precedente ai fini del rilascio dell'atto di concessione di suolo pubblico.
- q) Durante tutto il periodo interessato dall'occupazione saranno effettuati monitoraggi e controlli da parte degli uffici competenti; in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, quest'ultimo sarà revocato.
- r) Restano ferme e inderogabili tutte le disposizioni vigenti in ambito di sicurezza e l'incolumità pubblica, sia afferenti la sicurezza stradale sia l'ordine pubblico, oltre che le norme per il normale svolgimento della raccolta differenziata.
- s) Restano in ogni caso vietati gli assembramenti il cui verificarsi comporterà, oltre all'applicazione delle previsioni legislative dettate sul punto in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19, per il caso di recidiva accertata omissione da parte del

gestore delle opportune azioni volte a evitare e/o disperdere l'assembramento, anche con la immediata richiesta di intervento delle autorità preposte, l'immediata revoca dell'atto di concessione.

- t) Sono a carico dell'esercente: la manutenzione dell'area occupata, la pulizia, la rimessa in pristino di eventuali danni arrecati all'area pubblica alla fine del periodo di occupazione.
- u) L'esercente è tenuto al rispetto delle misure igienico-sanitarie previste per la tipologia di attività svolta dalla vigente normativa, in particolare dal Regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande.
- v) Le concessioni di suolo pubblico rilasciate in base al presente atto sono valide fino al 31/12/2021; qualora il titolare della concessione voglia usufruirne anche oltre tale data, dovrà presentare, prima della scadenza, domanda in via ordinaria ai sensi del vigente Regolamento Comunale sull'occupazione di spazi e aree pubbliche.